

Allegato "F" alla Racc. N. 9154

Allegato

PARTE I

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1

È costituita a norma dell'art. 2463 del codice civile e dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, la società a responsabilità limitata denominata "IAL Nazionale - Innovazione Apprendimento Lavoro s.r.l. Impresa Sociale" o, in forma abbreviata "IAL Nazionale s.r.l.- i.s.", regolata dal presente statuto e per quanto non disposto dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e ss.mm.ii. (di seguito, la "Società").

Articolo 2

1. La Società ha sede nel Comune di Roma (RM), all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.
2. L'organo amministrativo, con adozione di apposita delibera, può istituire e/o sopprimere ovunque unità locali operative (quali, ad esempio, succursali e filiali) ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune come sopra indicato. Compete invece all'Assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3

La durata della società è fissata sino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata o anticipata mediante apposita delibera dell'Assemblea dei soci.

PARTE II

Oggetto sociale

Articolo 4

1. La Società ha per oggetto lo svolgimento in via stabile e principale e senza scopo di lucro ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e ss.mm.ii. delle seguenti attività d'impresa d'interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
 - i) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - (ii) promozione, l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative, professionali, culturali e sociali per i lavoratori italiani e stranieri, migranti o emigranti in Italia e all'estero, al fine di favorirne l'integrazione sociale e l'occupabilità anche nell'ambito delle strategie e dei piani di politiche attive del lavoro;
 - (iii) realizzazione di attività di istruzione e di educazione popolare a favore dei giovani e degli adulti, occupati e non, in conformità alla legge ed in attuazione dei contratti collettivi di lavoro;
 - (iv) servizi finalizzati all'orientamento, al raccordo domanda-offerta, all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei giovani, degli adulti, dei lavoratori e anche delle persone di cui al comma 4 dell'art. 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112;
 - (v) formazione universitaria e post-universitaria;
 - (vi) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
 - (vii) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - (viii) svolgimento di attività di ricerca, informazione e di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in ambito pubblico e privato, anche rivolte alle figure a tal fine istituite in conformità alla legge ed in attuazione dei contratti collettivi di lavoro
 - (ix) la promozione, attraverso gli enti bilaterali, o specifici accordi con settori imprenditoriali merceologici o singole imprese, della formazione continua e dell'attività di aggiornamento nell'ambito di processi di ristrutturazione e riconversione;
 - (x) la progettazione e la realizzazione di azioni propedeutiche, di sistema e interventi diretti di formazione professionale e continua anche in settori specifici che lo prevedano per legge e/o in attuazione di contratti collettivi di lavoro, quali quello sanitario e socio-sanitario, e di formazione nel campo dell'Educazione Continua in Medicina (ECM) secondo le previsioni dei sistemi di accreditamento vigenti;

(xi) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo Settore resi nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112;

(xii) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

(xiii) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

2. La Società potrà inoltre esercitare nei limiti previsti dal comma 3, dell'art. 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, ulteriori attività, diverse da quelle prima elencate, aventi il seguente oggetto:

(i) svolgimento di attività di informazione e di sensibilizzazione ai problemi socio-economici e del mercato del lavoro anche mediante la promozione, organizzazione e partecipazione a studi, convegni, dibattiti ed inchieste;

(ii) realizzazione di percorsi formativi di periodico aggiornamento del proprio personale direttivo, docente e degli operatori tecnici e amministrativi e delle Società da essa direttamente o indirettamente partecipate;

(iii) realizzazione di percorsi formativi per il personale della scuola, in tutti gli ambiti didattici e metodologici, anche innovativi e digitali, delle aree di apprendimento e per competenza

(iv) realizzazione di attività di preparazione ad esami scolastici e concorsi a favore dei lavoratori occupati e non;

(v) realizzazione diretta od in collaborazione con Istituzioni ed Enti sia pubblici che privati, nazionali ed internazionali e con le Regioni ed altri Enti locali di attività di ricerca, di studio, di sperimentazione e di assistenza tecnica e scientifica in armonia con i propri scopi;

(vi) elaborazione, pubblicazione e diffusione di documentazioni, studi e ricerche e materiale didattico - formativo.

3. La Società, nel rispetto dei requisiti e alle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, potrà altresì svolgere attività aventi ad oggetto:

(i) la partecipazione attraverso specifiche intese ad attività ed iniziative promosse o gestite unitariamente da Enti di formazione professionale o soggetti privati;

(ii) la realizzazione e lo svolgimento di attività e iniziative commissionate da Enti Pubblici e Privati e da organizzazioni / associazioni di rappresentanza sociale;

(iii) la realizzazione e la fornitura di attività e servizi accessori e complementari alla formazione professionale, culturale, sportiva e sociale delle persone, quali, a titolo meramente esemplificativo, servizi di convivialità, ecc.;

(iv) la partecipazione anche attraverso specifiche iniziative, all'attività di formazione transnazionale promossa dall'Unione Europea, da altre Organizzazioni Internazionali, da Stati nazionali e da organizzazioni di rappresentanza sociale che utilizzino i fondi strutturali europei;

(v) lo svolgimento di attività di consulenza aziendale direzionale e strategica;

(vi) la progettazione, la realizzazione e fornitura di prodotti e servizi per l'e-learning;

(vii) la promozione, l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative professionali per detenuti, adulti e minorenni, al fine di sostenerne l'inserimento e il reinserimento lavorativo e l'integrazione sociale;

(viii) lo svolgimento delle attività di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40 e s.m.i.;

(ix) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modifiche.

4. Nei limiti di legge prima indicati, e per il perseguimento del proprio oggetto sociale, la Società potrà inoltre compiere ogni altra attività strumentale, purché complementare, accessoria o connessa con l'oggetto sociale, compresa ogni operazione che abbia ad oggetto beni mobili o immobili, concessione e acquisizione di licenze, prestazione di fidejussioni e garanzie reali e personali, al fine di garantire le proprie obbligazioni o le obbligazioni di altre società, imprese o enti del proprio gruppo ed altresì l'attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La Società può inoltre costituire, o partecipare alla costituzione di, nuove società, imprese, consorzi, ATI, ATS e enti di qualunque natura, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nonché disporre di tali interessenze, partecipazioni e beni.

5. La Società, per il perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, può altresì esercitare la propria attività di impresa mediante l'eventuale impiego dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2 comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112.

6. È comunque esclusa ogni attività che per disposizioni di legge o di regolamenti è vietata o riservata.

PARTE III

Capitale - Quote - Domicilio - Recesso - Diritti particolari dei soci - Prelazione e gradimento

Articolo 5

Il capitale della Società è di Euro 3.590.000,00 ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Articolo 6

1. Il capitale della Società potrà essere aumentato una o più volte e la decisione di aumento del capitale sociale potrà essere assunta anche in deroga al disposto dell'art. 2464 del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

2. Nel caso di aumento del capitale della Società, le nuove quote dovranno previamente essere offerte in opzione ai soci, a norma del codice civile.

3. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle quote di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. In tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla deliberazione il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 del codice civile.

4. I soci possono decidere con le maggioranze di cui al terzo comma dell'articolo 2479-bis del codice civile che la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata a terzi ai sensi dell'articolo 2481-bis, primo comma, del codice civile, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 e dall'articolo 4 comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112. In tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla deliberazione il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473 del codice civile.

5. L'Assemblea dei soci può deliberare di ridurre il capitale della Società a norma del codice civile.

6. La Società potrà, inoltre, richiedere e ricevere, da parte dei soci, versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico, nonché di quanto previsto dall'articolo 3 comma 2, lett. f) del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.112.

Articolo 7

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 8

1. Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dagli articoli 2473, primo comma e 2497-querter, del codice civile, oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Statuto e secondo le modalità indicate dall'art. 2437-bis c.c.. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro quindici (15) giorni dall'iscrizione al Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso, ovvero se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione da iscrivere al Registro delle Imprese entro quindici (15) giorni dalla trascrizione della decisione, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e del valore nominale della quota per la quale il diritto di recesso viene esercitato, fermo restando quanto previsto all'articolo 8.2 che segue. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta (30) giorni dalla conoscenza del fatto da parte del socio. Il recesso s'intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo. La quota per la quale il diritto di recesso viene esercitato è inalienabile e sarà liquidata al socio recedente mediante offerta da parte dell'organo amministrativo della quota di partecipazione dello stesso agli altri soci, in proporzione alle partecipazioni da ciascuno possedute. L'offerta è comunicata agli altri soci a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, assegnando loro un termine non inferiore a quindici (15) giorni dalla ricezione dell'offerta per manifestare la propria volontà,

decorso inutilmente il quale gli stessi decadono dal diritto di acquistare la quota del socio recedente. Nel caso in cui uno o più soci non esercitino in tutto o in parte il loro diritto di acquisto, la proporzione non acquistata della quota di partecipazione del socio recedente è offerta proporzionalmente agli altri soci. Qualora la quota di partecipazione del socio recedente rimanga invenduta, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale.

2. Il socio receduto ha diritto al rimborso della propria partecipazione nel rispetto del limite di cui all'art. 3, commi 2 e 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Articolo 9

1. I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta, fatti salvi in ogni caso i diritti particolari dei soci attribuiti ai sensi del presente Statuto in conformità all'art. 2468, terzo comma, del codice civile.

2. Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1 comma 2 e dall'articolo 4 comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, con le limitazioni di cui ai paragrafi seguenti. Ai fini di quanto disciplinato dal presente Statuto:

(i) per "Trasferimento" si intende qualsiasi negozio a titolo oneroso (con corrispettivo fungibile o infungibile) o gratuito, atto a trasferire da uno ad altro soggetto, anche in via transitoria e/o a termine, il diritto di proprietà (piena o nuda) di un bene o a costituire o altrimenti far sorgere sullo stesso un diritto di usufrutto o diritti di garanzia, quali, in via meramente esemplificativa, la compravendita, la permuta, la costituzione di usufrutto, la costituzione in pegno, la donazione, il conferimento a titoli di capitale versato in natura, la scissione, la fusione, la cessione, il conferimento di azienda o di ramo d'azienda ecc.; (ii) per "Trasferire", si intende la realizzazione di un Trasferimento; e (iii) per "Partecipazione", si intendono le quote della Società, i diritti di sottoscrizione e prelazione di cui all'articolo 2481-bis, del codice civile e ogni altro titolo, strumento o diritto che attribuisca il diritto di acquistare, ricevere o sottoscrivere quote rappresentative del capitale sociale della Società.

3. In caso di Trasferimento per atto tra vivi in tutto o in parte di una Partecipazione, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, in conformità ai termini ed alle condizioni di seguito indicate:

a) il socio che intende Trasferire, in tutto o in parte, la propria Partecipazione (il "Proponente") a terzi, deve prima offrire tale Partecipazione (di seguito la "Partecipazione Offerta") a tutti gli altri soci (di seguito, gli "Aventi Diritto"), tramite l'organo amministrativo al quale deve inviare a mezzo raccomandata a/r una comunicazione scritta (di seguito l'"Offerta"), precisando il nome ed ogni altro utile elemento identificativo del potenziale acquirente della Partecipazione Offerta, la descrizione della Partecipazione Offerta, il corrispettivo richiesto ed ogni altro termine, modalità e condizione del Trasferimento;

b) entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi al ricevimento di una Offerta, l'organo amministrativo ne trasmette copia agli Aventi Diritto, a mezzo raccomandata a/r spedita all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese;

c) gli Aventi Diritto potranno esercitare il diritto di prelazione solamente rispetto all'intera Partecipazione Offerta, mediante comunicazione scritta (la "Comunicazione di Risposta") da inviarsi al Proponente ed all'organo amministrativo, a pena di decadenza, entro i 15 (quindici) giorni lavorativi successivi alla ricezione della copia dell'Offerta ai sensi della precedente lettera (b) (il "Termine di Risposta");

d) qualora più Aventi Diritto esercitino il diritto di prelazione previsto dalla presente clausola, ciascuno di essi avrà diritto di acquistare una quota della Partecipazione Offerta proporzionale alla propria Partecipazione confrontata con la differenza tra (i) l'intero capitale sociale della Società e (ii) la somma della Partecipazione Offerta e della Partecipazione posseduta da qualunque altro socio che non ha esercitato il diritto di prelazione.

e) qualora nessuno degli Aventi Diritto abbia esercitato il diritto di prelazione nel Termine di Risposta, il Proponente potrà Trasferire l'intera Partecipazione Offerta al terzo potenziale acquirente (ad un corrispettivo non inferiore a quello indicato nell'Offerta) una volta ottenuto il gradimento degli altri soci in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4,5, 6, 7, 8 e 9 che seguono;

f) qualora il Trasferimento oggetto dell'Offerta sia titolo gratuito per atto tra vivi o qualora la natura del negozio non preveda un corrispettivo in danaro, si applicheranno le seguenti disposizioni:

(i) nell'Offerta il Proponente dovrà indicare, a pena di inefficaci dell'Offerta: (x) il prezzo al quale il diritto di prelazione può essere esercitato in caso di Trasferimento a titolo gratuito, ovvero (y) il valore monetario attribuito al corrispettivo in natura in relazione al quale gli Aventi Diritto potranno esercitare il proprio diritto di prelazione qualora la natura del negozio non preveda un corrispettivo in danaro;

(ii) gli Aventi Diritto che abbiano esercitato il diritto di prelazione, che intendano contestare il valore monetario della Partecipazione Offerta indicato dal Proponente nell'Offerta, avranno il diritto di chiedere, a pena di decadenza, nella Comunicazione di Risposta, che sia nominato un esperto ("Arbitro") che individui (x) il congruo valore di mercato della partecipazione Offerta in caso di Trasferimento a titolo gratuito ovvero (y) il congruo valore di mercato del corrispettivo in natura in caso di Trasferimento a fronte di un corrispettivo in natura;

(iii) l'Arbitro dovrà essere scelto (X) di comune accordo fra il Proponente e gli Aventi Diritto, o (y) nel caso in cui l'accordo non sia stato raggiunto entro 10 giorni dal ricevimento da parte del Proponente dell'ultima Comunicazione di risposta, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma (con effetto definitivo e vincolante e senza possibilità di impugnazione o appello), su richiesta della parte più diligente, da formularsi entro 10 giorni dallo scadere del termine che precede;

(iv) l'Arbitro avrà i più ampi poteri di decisione in merito a come procedere, ma comunque nel contraddittorio dei soci interessati e avrà la facoltà di chiedere ai soci interessati e ai terzi le informazioni e i documenti che reputi necessari o comunque rilevanti al fine di portare a termine il proprio incarico. Nell'effettuare la propria valutazione l'Arbitro procederà secondo le disposizioni dell'articolo 1349, primo comma, del codice civile. L'Arbitro determinerà (x) il congruo valore di mercato della Partecipazione Offerta in caso di Trasferimento a titolo gratuito ovvero (y) il congruo valore di mercato del corrispettivo in natura in caso di Trasferimento a fronte di un corrispettivo in natura;

(v) la decisione dell'Arbitro dovrà essere comunicata al Proponente e agli Aventi Diritto che abbiano esercitato il diritto di prelazione e richiesto la nomina dell'Arbitro nonché all'organo amministrativo della Società entro 30 giorni dall'accettazione dell'incarico da parte dell'Arbitro e la sua determinazione sarà definitiva e vincolante per le parti interessate e non sarà soggetta a impugnazione o appello;

(vi) le spese e gli onorari dell'Arbitro saranno a carico del Proponente e degli aventi Diritto che abbiano esercitato il diritto di prelazione e che abbiano richiesto la nomina dell'Arbitro, in parti uguali;

(vii) entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione della determinazione dell'Arbitro, il Proponente e/o gli Aventi Diritto che abbiano esercitato il diritto di prelazione e che abbiano richiesto la nomina dell'Arbitro avranno diritto di rinunciare al Trasferimento della Partecipazione Offerta a fronte del valore indicato dall'Arbitro, inviando a tal fine una comunicazione scritta agli altri Aventi Diritto che abbiano esercitato il diritto di prelazione e che abbiano richiesto la nomina dell'Arbitro o (a seconda dei casi) al Proponente (con copia all'organo amministrativo), essendo inteso che in quest'ultimo caso essi saranno liberati dall'obbligo di acquistare la Partecipazione Offerta; resta inteso che qualora tutti gli Aventi Diritto abbiano esercitato il diritto di prelazione e richiesto la nomina dell'Arbitro rinuncino all'esercizio del diritto di prelazione e nessun altro Avente Diritto abbia esercitato il diritto di Prelazione inviando la Comunicazione di Risposta, il Proponente avrà la facoltà di Trasferire la Partecipazione Offerta al terzo acquirente solo una volta ottenuto il gradimento degli altri soci in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 che seguono;

(viii) nel caso in cui sia esercitato il diritto di prelazione secondo quanto previsto dalle disposizioni che precedono, il Trasferimento della Partecipazione Offerta dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni successivi alla scadenza del Termine di Risposta ovvero (a seconda dei casi) alla scadenza del termine di cui alla lettera (f) (vii) che precede (ciascuna di tali date, una "Data di Trasferimento") presso la sede della Società o altro luogo concordato tra le parti. Alla Data di Trasferimento, il Proponente cederà la Partecipazione Offerta in favore degli Aventi Diritto che abbiano validamente esercitato il diritto di prelazione e che abbiano pagato il rispettivo corrispettivo. All'atto del Trasferimento della Partecipazione Offerta e del pagamento del corrispettivo: (i) la Partecipazione Offerta (salvo diverso accordo tra le parti)

sarà libera da pegni, vincoli, gravami pregiudizievoli o diritti di terzi di qualsiasi natura; e (ii) le spese, oneri ed imposte indirette comunque gravanti sulla compravendita della Partecipazione Offerta saranno a carico degli Aventi Diritto. Resta inteso che in caso di valutazione dell'Arbitratore, il Trasferimento della Partecipazione Offerta a favore degli Aventi Diritto che abbiano inviato la Comunicazione di Risposta e richiesto la nomina dell'Arbitratore avverrà al corrispettivo stabilito dall'Arbitratore.

4. Ove il diritto di prelazione sulla Partecipazione Offerta non sia esercitato dagli Aventi Diritto, in caso di Trasferimenti per atto tra vivi della Partecipazione Offerta, il Proponente dovrà richiedere il preventivo consenso dell'Assemblea dei soci prima di poter effettuare il Trasferimento al terzo acquirente indicato nell'Offerta, in conformità alle seguenti disposizioni.

5. A tali fini, il Proponente dovrà inviare una comunicazione (la "Richiesta di Gradimento") con le stesse modalità di cui al presente articolo 9.3 lettera (a) all'organo amministrativo.

6. La Richiesta di Gradimento dovrà essere inviata all'organo amministrativo nei seguenti termini: (x) qualora nessuno degli Aventi Diritto abbia inviato la Comunicazione di Risposta entro il Termine di Risposta, entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del suddetto Termine di Risposta; ovvero (y) qualora uno o più Aventi Diritto abbiano esercitato il diritto di prelazione inviando la Comunicazione di Risposta e richiesto la nomina dell'Arbitratore, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione da parte del Proponente della comunicazione di cui al precedente articolo 9.3 (f) (vii), con la quale tutti gli Aventi Diritto comunicavo al Proponente la propria volontà di rinunciare all'esercizio del diritto di prelazione.

7. L'Assemblea dei soci, da convocarsi senza indugio a cura dell'organo amministrativo per deliberare in merito alla Richiesta di Gradimento, dovrà tenersi entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini cui al precedente articolo 9.6.

8. L'Assemblea dei soci delibererà in merito alla concessione o al diniego del gradimento con le maggioranze di cui all'articolo 14.1 che segue, fermo restando che la decisione dell'Assemblea dei soci dovrà sempre essere adottata sulla base di criteri non discriminatori.

9. L'organo amministrativo dovrà comunicare al Proponente la decisione (la "Decisione") dell'Assemblea dei soci mediante l'invio di una raccomandata a/r entro 3 giorni dall'assunzione della decisione da parte dell'Assemblea dei soci.

10. Qualora l'Assemblea dei soci deliberasse di concedere il proprio gradimento o in ogni caso qualora l'Assemblea dei soci non si tenesse entro il termine di cui al precedente articolo 9.7, il socio Proponente potrà Trasferire la Partecipazione Offerta al terzo acquirente. Il Trasferimento dovrà avvenire agli stessi termini e condizioni indicati nell'Offerta (e Richiesta di Gradimento) entro 15 giorni dalla ricezione da parte del socio Proponente della Decisione (ovvero dallo scadere del termine di cui al precedente articolo 9.7 qualora non si sia tenuta l'Assemblea dei soci), restando inteso che ove tale Trasferimento non sia effettuato nei termini anzidetti, il Proponente non potrà Trasferire la Partecipazione Offerta se non dopo averla nuovamente offerta in prelazione agli Aventi Diritto secondo quanto previsto dalla presente clausola.

11. Qualora l'Assemblea dei soci deliberasse di rifiutare la concessione del gradimento, il socio Proponente avrà il diritto di recedere dalla Società. Si applicheranno, in tal caso, le disposizioni del precedente articolo 8 del presente Statuto.

12. Nell'ipotesi di Trasferimento per atto tra vivi della Partecipazione di un socio a cui siano stati attribuiti, a norma del presente Statuto, diritti particolari, tali diritti non si trasferiscono in nessun caso in capo all'acquirente della Partecipazione.

13. I limiti al Trasferimento delle Partecipazioni di cui alla presente clausola ivi incluso il gradimento non si applicano:

(a) ai Trasferimenti in favore di terzi, che siano stati precedentemente approvati per iscritto da tutti gli Aventi Diritto;

(b) ai Trasferimenti tra soci.

14. In caso di Trasferimento di Partecipazioni eseguito senza l'osservanza di quanto previsto dal presente articolo, l'avente causa non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le Partecipazioni con effetto verso la Società.

PARTE IV

Decisioni dei soci

Articolo 10

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:

(a) l'approvazione del bilancio;

(b) la struttura e la nomina dell'organo amministrativo, anche nell'osservanza di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112;

(c) la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112 nonché nell'osservanza di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112;

(d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

(e) le modificazioni dello Statuto;

(f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

(g) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

(h) l'espressione del gradimento al Trasferimento delle Partecipazioni di cui all'articolo 9 del presente Statuto.

(i) l'espressione dell'orientamento da raccomandare all'organo amministrativo per la identificazione, relativamente alle attività principali di impresa di interesse generale, delle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi erogati, ai sensi degli articoli 1 e 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112.

3. Le decisioni dei soci che per legge o per Statuto non debbano assumersi con deliberazione assembleare possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, attraverso la sottoscrizione da parte dei soci di un unico documento, ovvero di più documenti contenenti il medesimo testo di decisione, con la maggioranza richiesta ai sensi del successivo articolo 14.3.

4. Con riferimento alle materie indicate alle lettere da (a) a (h) dell'Art. 10.2 che precede, nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 2482-bis del codice civile oppure quando lo richiede l'organo amministrativo o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

5. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli (e può essere espletata, a titolo esemplificativo, per mezzo di telefax o e-mail) purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione, sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione e a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

6. Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento della maggioranza che il successivo articolo 14.3 del presente Statuto richiede per l'assunzione di una determinata decisione, purché tale consenso pervenga nel termine indicato nel testo della decisione.

7. L'organo amministrativo provvederà a raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicare l'esito della decisione a tutti i soci ed ai componenti del Collegio Sindacale, ove nominato e al revisore (ove nominato) indicando i favorevoli, i contrari e gli astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato, la data in cui si è formata la decisione ed inviando agli stessi una sintesi delle eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della decisione, su richiesta degli interessati; deve altresì trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci. Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere conservati dalla Società.

Articolo 11

1. Ove le decisioni dei soci debbano essere adottate, nei casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, mediante deliberazioni dell'Assemblea dei soci, questa è convocata di regola dall'organo amministrativo, con lettera raccomandata, posta elettronica o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da inviarsi a ciascun socio nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese almeno otto (8) giorni liberi prima della data dell'Assemblea. In detta lettera saranno indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'Assemblea. Nella stessa lettera può essere fissata per un altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta; in tale seconda seduta si applicano comunque le maggioranze previste dall'articolo 14.1 che segue.

2. Nel caso in cui l'Assemblea dei soci debba deliberare nei casi previsti dall'articolo 15 comma 3, la rappresentanza dei lavoratori e degli utenti di cui all'articolo 23 comma 6, sarà convocata nei termini e secondo le modalità di cui al precedente comma 1 ed ammessa a partecipare all'Assemblea dei soci seppur solo con funzione consultiva e senza diritto di voto.

3. È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

4. L'Assemblea dei soci, anche se non convocata come sopra, sarà in ogni caso valida qualora sia rappresentato, personalmente o per delega, l'intero capitale sociale e l'organo amministrativo nonché tutti i sindaci effettivi (nel caso in cui il Collegio Sindacale sia stato nominato), siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. Qualora l'organo amministrativo o i sindaci (nel caso in cui il Collegio Sindacale sia stato nominato) non partecipino personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

5. Le decisioni dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove sia rimasto assente e ai sindaci che siano rimasti assenti.

6. L'Assemblea dei soci potrà tenersi anche in luoghi diversi dalla sede sociale, purché si trovino nel territorio italiano o dell'Unione Europea.

Articolo 12

Ciascun socio avente diritto a partecipare all'Assemblea potrà, mediante delega scritta concessa ad un terzo, anche non socio, farsi rappresentare in Assemblea. La delega non potrà essere conferita ad un amministratore, ad un dipendente della società ovvero ad un amministratore o dipendente di società controllanti, controllate o collegate. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di ciascuna persona di partecipare all'Assemblea.

Articolo 13

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

2. L'Assemblea dei soci è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, su proposta degli stessi, da altra persona prescelta dai soci tra i presenti all'Assemblea.

3. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e può nominare due scrutatori scelti tra i presenti all'Assemblea.

4. Il verbale dell'Assemblea deve essere sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, deve altresì indicare le modalità e il

risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'indicazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma di legge e degli articoli 11 e 12 del presente Statuto. Nel verbale possono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478, primo comma, n. 2), del codice civile.

Articolo 14

1. L'Assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.
2. Resta inteso che i diritti particolari attribuiti ai singoli soci ai sensi del presente Statuto, in conformità all'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, possono essere modificati e/o soppressi unicamente con il consenso di tutti i soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma, del codice civile. Allo stesso modo l'inserimento nello Statuto di diritti particolari a favore di uno o più soci richiede il consenso unanime di tutti i soci.
3. Nel caso di decisione assunta con la consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Organo Amministrativo

Articolo 15

1. La Società può essere amministrata alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:
 - da un Amministratore Unico;
 - da un Consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.
2. Gli amministratori possono essere anche non soci.
3. La nomina degli amministratori spetta all'Assemblea dei soci. La nomina dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di amministrazione è deliberata dall'Assemblea dei soci sulla base della designazione del socio Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile. Nel caso in cui dal bilancio di esercizio risulti il superamento di due limiti tra quelli indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis del c.c. ridotti della metà, scaduta la durata dell'organo amministrativo in carica, è prevista la nomina di un componente del nuovo Consiglio di amministrazione da parte dei lavoratori con le modalità ed i criteri che saranno disposti da regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.
4. Qualora l'impresa sociale avesse un Amministratore Unico, al verificarsi del superamento dei due limiti sopra indicati, l'assemblea che procede alla nomina del nuovo organo amministrativo dovrà nominare un Consiglio di amministrazione come previsto ai sensi dei precedenti commi. Se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati, il diritto di nomina dell'amministratore da parte dei lavoratori viene meno, qualora tale situazione persista anche al momento dell'assemblea che procede alla nuova nomina.
5. Ferma restando l'applicazione dell'art. 2382 c.c. e dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, l'assunzione della carica di Consigliere o di Amministratore Unico è subordinata al possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, tra i quali in particolare:
 - a) mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi, quali ad esempio cariche pubbliche elettive;
 - b) assenza di procedimenti e carichi pendenti;
 - c) accertata esperienza di almeno un triennio nelle attività della Società impresa sociale ovvero nelle attività professionali funzionali alla citata attività.
6. Non possono essere conferite deleghe gestionali con poteri esclusivi di rappresentanza a coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 7 comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112.

7. La deliberazione dell'Assemblea dei soci sulla struttura dell'organo amministrativo, determina anche il numero degli amministratori nonché la durata in carica dell'organo amministrativo.
8. L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione, restano in carica per il termine fissato dall'Assemblea dei soci, salvo revoca o dimissioni, e sono rieleggibili.
9. Qualora la nomina dell'Amministratore Unico o del Consiglio di amministrazione, avvenga con scadenza a tempo indeterminato, è fatto salvo il diritto di revoca del mandato, in qualsiasi momento, da parte dei soci.
10. Nel caso di amministrazione affidata a più soggetti, la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. In caso di rinuncia all'ufficio, l'amministratore che esercita la rinuncia deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione nonché al Presidente del Collegio Sindacale, se nominato. La rinuncia ha effetto immediato qualora la maggioranza del Consiglio di Amministrazione rimanga in carica; in caso contrario, la rinuncia opera dal momento in cui sia ricostituita la maggioranza del Consiglio in conseguenza dell'accettazione dei nuovi amministratori.
11. In tutti i casi di cessazione del Consigliere designato dai lavoratori ai sensi del comma 3 del presente Articolo, la sua sostituzione è subordinata allo stesso procedimento di designazione ivi previsto.
12. Gli eventuali compensi riconosciuti all'organo amministrativo per l'attività svolta in tale veste in favore della Società saranno determinati nel rispetto di ogni applicabile disposizione di legge e in particolare modo nel rispetto dell'art. 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112.

Articolo 16

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Amministratore Unico le determinazioni assunte da quest'ultimo devono essere redatte in verbali trascritti nell'apposito libro sociale e sottoscritti dall'Amministratore Unico medesimo.

Articolo 17

1. Il Consiglio di amministrazione si raduna in forma collegiale sia presso la sede della società, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da un Consigliere o da un componente dell'organo di controllo, se nominato.
2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da trasmettere, almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza a ciascun Consigliere ed ai componenti dell'organo di controllo.
3. L'avviso dovrà indicare la data, l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. In mancanza di convocazione le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i componenti dell'organo di controllo, se nominato.
5. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
6. In caso di parità di voto ha prevalenza la decisione alla quale accede il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano di età da questi delegato o, in mancanza di delega, dal Consigliere più anziano di età.
7. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte sul libro delle decisioni degli amministratori e firmate dal Presidente e dal segretario.
8. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgano in videoconferenza ovvero in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente o l'amministratore che presiede la riunione e segretario verbalizzante.
9. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o di riunione consiliare con intervenuti dislocati in più luoghi, dall'amministratore designato dai partecipanti.

Articolo 18

1. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché a ciascun amministratore siano assicurati una adeguata informazione e il diritto di partecipare alla decisione.
2. La decisione è adottata mediante sottoscrizione di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, nonché il termine assegnato per far pervenire l'espressione del consenso alla società. Le decisioni assumono la data di detto termine.
3. Le decisioni degli amministratori adottate ai sensi del presente articolo sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori e firmate dal Presidente.

Articolo 19

1. L'organo amministrativo, sia esso costituito da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, con l'esclusione soltanto di quelli riservati ai soci per disposizioni di legge o di Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge e del presente Statuto, potrà delegare i propri poteri ad uno o più amministratori delegati, o conferire incarichi speciali a singoli amministratori, determinandone le remunerazioni ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, codice civile, nel rispetto dei limiti di ogni disposizione di legge applicabile, e in particolar modo nel rispetto dell'art. 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112.
3. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare direttori generali e/o direttori, fissandone i poteri, gli incarichi e i compensi, nonché nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, conferendo agli stessi, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società.

Articolo 20

La firma e la rappresentanza generale della Società di fronte a terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, nonché la rappresentanza in giudizio, con facoltà di adire in qualunque sede e grado di giurisdizione, di nominare avvocati e procuratori alle liti, spettano all'Amministratore Unico, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o all'amministratore o agli amministratori delegati, nell'ambito dei poteri ad essi conferiti.

PARTE V

Bilancio e utili

Articolo 21

1. L'esercizio sociale della Società si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio dovrà essere presentato ai soci e alla rappresentanza dei lavoratori e degli utenti di cui all'articolo 23, entro centoventi (120) giorni dalla fine dell'esercizio sociale ai sensi dell'articolo 2478-bis, primo comma, del codice civile. Questo termine potrà essere esteso dall'organo amministrativo fino a centottanta (180) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano.
3. L'organo amministrativo deve inoltre redigere, in conformità alle previsioni della normativa vigente, ed in particolare, ai sensi dell'art.9, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, il bilancio sociale che dovrà essere presentato ai soci nonché ai rappresentanti dei lavoratori e degli utenti unitamente al bilancio d'esercizio.
4. Gli utili netti sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio salvo quanto stabilito nei seguenti commi.
5. È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, nonché di fondi e riserve comunque denominati, in favore dell'organo amministrativo, di soci, partecipanti, lavoratori e collaboratori. Si considerano, in ogni caso distribuzione indiretta di utili, tutte le ipotesi previste dalla lettera a) fino alla lettera f) dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112.

6. Salvo quanto previsto dai successivi commi 8 e 9 del presente articolo, la Società destina eventuali utili allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Resta fermo l'obbligo per la Società di provvedere al versamento del contributo per l'attività ispettiva di cui all'art. 15 comma 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, nell'osservanza di quanto disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. È ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'articolo 8.

8. La Società, mediante apposita delibera dell'Assemblea dei soci, può destinare una quota degli utili e degli avanzi di gestione annuali ad aumento gratuito del capitale sociale oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, nei limiti e nelle misure disposte dall'articolo 3 comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. Nella stessa misura potranno essere effettuate erogazioni gratuite nei confronti degli enti di cui alla lettera b) del terzo comma citato.

9. La Società, mediante apposita delibera dell'Assemblea dei soci, può destinare altresì una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali.

PARTE VI

Organo di controllo

Articolo 22

1 I soci possono nominare uno o più sindaci aventi i requisiti di cui agli articoli 2397 e 2399 c.c.

2 La nomina dell'organo di controllo o del revisore legale è obbligatoria nei casi previsti dall'art 10 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 112 e successive modificazioni.

3 Nei casi stabiliti dalla legge, l'organo di controllo esercita la revisione legale, salvo che con decisione dei soci venga nominato un revisore legale attribuendo ad esso tale funzione.

4. In caso di nomina del Collegio Sindacale, questo è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti aventi i requisiti di cui agli artt. 2397 secondo comma e 2399 c.c.. La nomina spetta all'Assemblea dei soci. Allo scopo di avvalersi delle disposizioni di cui alla Legge del 14 febbraio 1987, n. 40, due sindaci effettivi saranno nominati tra i soggetti indicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

5. I soci determinano il compenso da corrispondersi al Presidente del Collegio Sindacale e agli altri due sindaci effettivi all'atto della nomina e per tutta la durata dell'incarico, nel rispetto di ogni applicabile disposizione di legge.

6. I sindaci restano in carica 3 (tre) esercizi sociali e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio in carica; i membri del Collegio Sindacale sono rieleggibili.

7. Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile sulla Società e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9 comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112; vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Società avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112.

8. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

9. Ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale, salva la possibilità di demandarla ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

10. L'assunzione della carica di sindaco oltre all'applicazione dell'art. 2399 del codice civile e del d.lgs. n. 39 del 8 aprile 2013 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- requisito di onorabilità: la carica non può essere ricoperta, da chi è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da chi ha carichi e procedimenti penali pendenti;

- requisito di professionalità: i sindaci devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2, del codice civile; nel caso di organo collegiale tale requisito deve essere posseduto da almeno un componente, i restanti componenti devono avere avuto esperienza in materia amministrativa e contabile;

- requisito di indipendenza: la carica non può essere ricoperta da persone fisiche che indirettamente hanno rapporti patrimoniali con la società, tali da inficiare l'indipendenza del sindaco che perderebbe l'autonomia che la sua carica richiede.

11. Nel caso in cui dal bilancio di esercizio risulti il superamento di due limiti tra quelli indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis del c.c. ridotti della metà, scaduta la durata dell'organo di controllo in carica, è prevista la designazione di un componente del nuovo organo di controllo da parte dei lavoratori con le modalità ed i criteri che saranno disposti da regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

PARTE VII

Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

Articolo 23

1. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, al fine di garantire adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività, l'organo amministrativo dovrà individuare due soggetti (di seguito "i Responsabili" singolarmente "il Responsabile") nominandoli rispettivamente "Responsabile dei rapporti con i lavoratori" e "Responsabile dei rapporti con gli stakeholder", intendendosi come tali i soggetti direttamente o indirettamente interessati all'attività sociale, fra i quali gli utenti e destinatari delle attività. Ciascun gruppo sarà di seguito definito "Gruppo di Interesse"). In considerazione della dimensione dell'impresa, uno stesso soggetto potrà rivestire contestualmente la carica di Responsabile di entrambi Gruppi di Interesse.

2. I Responsabili potranno appartenere all'organo amministrativo o in genere all'organigramma dell'Impresa Sociale e resteranno in carica per la durata stabilita all'atto della loro nomina o in mancanza, per la durata dello stesso organo amministrativo che li ha nominati. Potranno essere revocati in ogni momento con decisione motivata dell'organo amministrativo.

3. Ciascun Gruppo di Interesse ha diritto di essere informato in merito alle materie inerenti i soggetti appartenenti e in particolare:

a) il Gruppo di Interesse dei lavoratori per le questioni che attengono alle condizioni di lavoro;

b) il Gruppo di Interesse degli stakeholder per le questioni che attengono la qualità dei beni e dei servizi prestati;

4. Il diritto all'informazione comporta a sua volta diritti e facoltà di seguito indicati, esercitabili nei limiti e nel rispetto del presente articolo.

5. I Responsabili devono informare con cadenza annuale i rispettivi Gruppi di Interesse sulle materie di loro pertinenza, tramite una breve relazione che dovrà essere pubblicata entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio finanziario dell'Impresa Sociale dell'anno al quale si riferisce sul sito internet della società. Sul sito internet inoltre dovranno essere garantiti spazi e modalità apposite per la pubblicizzazione delle informazioni di interesse dei Gruppi nonché per l'invio di richieste e comunicazioni.

6. Al fine di facilitare le comunicazioni con il proprio Responsabile e al fine della partecipazione all'Assemblea dei Soci nei casi e con le modalità disposte dall'Articolo 11, ciascun Gruppo di Interesse ha la facoltà di nominare un proprio Rappresentante.

6.1 In tutti i casi in cui uno degli Amministratori sia stato nominato dai lavoratori, ai sensi di quanto disposto dall'Articolo 15, questi assumerà anche la carica di Rappresentante dei lavoratori.

Nel caso in cui non sia presente il Consigliere di Amministrazione nominato dai lavoratori, il Rappresentante dei lavoratori sarà individuato con il voto favorevole della maggioranza dei lavoratori riuniti in apposita assemblea.

6.2. Il Rappresentante del Gruppo di Interesse degli stakeholder verrà nominato da parte di associazioni o comitati rappresentativi dei destinatari delle attività dell'impresa effettivamente svolte conformemente all'elencazione di cui all'Articolo 4, riconosciuti come legittimati dal Responsabile, sulla base di una lista plurinominale condivisa con il Responsabile. Risulterà eletto Rappresentante, il candidato che avrà raccolto la maggioranza dei voti.

7. Il Rappresentante durerà in carica per tre anni o per il minor termine stabilito all'atto della nomina e il soggetto nominato potrà essere rinnovato nell'incarico. In assenza di nomina di un Rappresentante, i lavoratori e gli stakeholder potranno rivolgersi al Responsabile.

8. L'organo amministrativo dovrà comunicare in tempo utile ai Responsabili gli argomenti che verranno posti all'ordine del giorno delle riunioni dello stesso organo amministrativo, che possano interessare le materie oggetto del diritto di informazione, affinché vengano resi noti ai Rappresentanti dei lavoratori e degli stakeholder.

9. Della corretta funzione di informazione dei Rappresentanti di lavoratori e stakeholder e dell'attività di cui al comma 5 dovrà essere fatta menzione nel bilancio sociale.

10. I Rappresentanti dei lavoratori e degli stakeholder sono invitati partecipare senza diritto di voto all'assemblea dei soci dell'impresa sociale qualora all'ordine del giorno sia previsto uno degli argomenti di loro interesse ed esattamente:

a) il Rappresentante dei lavoratori potrà partecipare alle assemblee che trattino di organizzazione del lavoro;

b) il Rappresentante degli stakeholder potrà partecipare alle assemblee che trattino di qualità dei beni e dei servizi prestati.

PARTE VIII

Liquidazione della Società - Rinvio

Articolo 24

Nei casi in cui la Società debba essere liquidata, per qualsiasi ragione, l'Assemblea dei soci determinerà, nei limiti di legge, le modalità e la procedura di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

Articolo 25

Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.112, in caso di scioglimento volontario della società ovvero di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio sociale rimanente, dopo aver effettuato il pagamento di tutte le passività, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumento e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 21, dovrà essere devoluto, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, con deliberazione dall'Assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze di cui all'articolo 14 del presente Statuto, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe a quelle della Società, costituiti ed operanti da almeno tre anni.

Articolo 26

Per quanto non specificamente contemplato nel presente Statuto saranno applicabili ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, le disposizioni contenute nel codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita.

Firmato:

Stefano Mastrovincenzo

Silvia Giulianelli

Copia informatica di documento analogico art. 22
D.Lgs.7/3/2005 n. 82 (Codice Amministrazione Digitale). _____

Certifico, io sottoscritto Notaio Silvia Giulianelli, Notaio
in Roma, iscritta nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti
di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia su
supporto informatico è conforme all'originale cartaceo
dell'atto, munito delle prescritte firme, conservato nei miei
atti. _____

Roma, lì 11-10-2023 (undici ottobre duemilaventitré). _____